

CITTA' DI  
VENEZIA



## MUNICIPALITÀ DI VENEZIA-MURANO-BURANO

Deliberazione n. CV/2016/15

Oggetto: **Parere su PDC 92/2016 - Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 avente ad oggetto "Istituzione Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)".**

Seduta del 04/04/2016

Consiglieri	pres	ass	Consiglieri	pres	ass
BALLARIN	X		MESSINIS	X	
BERTELLI	X		ODEH	X	
BERTOTTO	X		PANIZZI		X
BORTOLUZZI	X		PIASENTINI	X	
BUSETTO	X		PURRAZZA	X	
CAMILLA		X	REGAZZO	X	
DELL'ANTONIO	X		ROSSO	X	
FINOCCHI	X		SAMBO	X	
GAMBINO		X	SERENA		X
GASPERINI	X		STELLON	X	
GIUSTO	X		TAGLIAPIETRA	X	
GRIMALDO	X		TONON	X	
MARIN	X		VIANELLO	X	
MAROTTA	X		VIO	X	
MARTINI	X		Totale	25	4

**PRESIEDE**  
Giovanni Andrea Martini

**PARTECIPA**  
Paolo Dedè

**Il Presidente Giovanni Andrea Martini**

**Il Segretario Paolo Dedè**

**Deliberazione Protocollo n. 155001 del 31/03/2016**

**Pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni dal 05/04/2016**

**IL SEGRETARIO  
Paolo Dedè**

**Oggetto: Parere su PDC 92/2016 - Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 avente ad oggetto "Istituzione Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)".**

## **IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ**

A relazione del Presidente;

Visti il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, lo Statuto del Comune di Venezia ed il Regolamento Comunale delle Municipalità;

Vista la richiesta PG 130286 del 16/03/2016 pervenuta dalla Direzione Sviluppo del Territorio di espressione parere sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che la I e II Commissione Consiliare nella seduta congiunta del 30 marzo 2016 non hanno espresso parere rinviando la discussione in Consiglio, come da verbale depositato agli atti;

Premesso che tutta l'area lagunare è stata già designata dall'UNESCO come Patrimonio mondiale dell'umanità; individuata quasi interamente come Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea; messa sotto tutela dalla Legge speciale dello Stato n°171/73 e successive; indicata come area da sottoporre a tutela paesaggistica e quale area Parco naturale regionale dalla Regione Veneto attraverso il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (ancora vigente) e il PALAV (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana), proposta quale area Ramsar "zona umida di importanza internazionale" e oggetto di numerose proposte di legge per la creazione di un grande Parco naturale ai sensi della Legge nazionale sui parchi n°394/91 che sottoporrebbe l'area a vincoli maggiori;

Rilevato che, nonostante i valori ambientali siano individuati dagli strumenti suddetti, non vi è un ente in grado di garantirne la tutela secondo un piano di salvaguardia e sviluppo partecipato dai residenti del territorio;

Ricordato che l'istituzione del "Parco regionale ambientale e antropologico della Laguna nord" è nato con la finalità "della salvaguardia di Venezia, della popolazione ivi residente e della sua laguna e per il mantenimento delle coesenziali caratteristiche culturali e socio-economiche del territorio lagunare";

Ricordato che il Parco attraverso la redazione del Piano Ambientale avrebbe dovuto occuparsi di definire:

1. "le strategie di gestione e gli interventi necessari per la protezione dell'ambiente e la sua fruizione sostenibile"
2. "le strategie e le politiche finalizzate allo sviluppo delle attività economiche tradizionali e alla salvaguardia degli attuali livelli di residenza e occupazione, favorendo, nel contempo, la nascita e lo sviluppo di imprenditorialità locale, non necessariamente, o non solo, legata al turismo";
3. "gli organi amministrativi di governo e gestione del Parco, garantendo all'interno degli stessi organi la rappresentanza delle istituzioni che hanno competenza nell'ambito dell'area dell'istituendo parco, nonché delle categorie della pesca, dell'agricoltura, della caccia e della tutela ambientale";

Considerato che l'art. 27 della Legge Regionale 40/1984 demanda la definizione delle norme al Piano Ambientale e che questo **può** (non deve) disporre l'applicazione delle norme contenute negli articoli dal 18 al 24 della detta legge e pertanto la costituzione del Parco non comporta l'introduzione di nuovi divieti;

Ricordato che la delibera istitutiva del Parco, in attesa dell'approvazione del Piano ambientale, prevede l'applicazione esclusivamente delle seguenti misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 40/1984: il divieto di apertura di nuove cave, il divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose e il divieto di abbandono rifiuti;

Dato atto che nessun nuovo vincolo è stato apposto dopo l'approvazione della delibera istitutiva del Parco, nè sarebbe stato introdotto con il Piano Ambientale che avrebbe dovuto occuparsi di coordinare tutte le attuali norme, a volte contraddittorie, inapplicate e/o inapplicabili, immaginando un sistema di incentivi/disincentivi di carattere normativo e fiscale a favore della popolazione locale;

Visto che la nuova Amministrazione comunale, come esplicitato nelle premesse della PDC n. 92, considera che non servano nuovi strumenti di pianificazione e gestione per la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'ambiente lagunare in quanto essi possono essere garantiti attraverso gli strumenti esistenti, senza però indicare le forme, i tempi ed i modi propri o alternativi per arrivare a tali finalità;

Considerato che, come asserito nella delibera stessa, a partire dall'anno 2015 alcune misure di salvaguardia hanno cessato di avere efficacia, sia per l'entrata in vigore del PAT, che per la cessazione di validità della norma stessa che rinvia al Piano ambientale del Parco, in quanto sono scaduti i cinque anni previsti dall'introduzione della VPRG per la Laguna e le Isole Minori;

Considerato che il Piano ambientale del Parco non è stato attuato perché venti giorni dopo l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale

n. 27 del 12-13/05/2014 è caduta la Giunta che avrebbe dovuto presentare al Consiglio Comunale lo Schema Direttore contenente le linee guida, obiettivi e indirizzi del Piano stesso, e l'amministrazione commissariale ha ritenuto di demandare tale formulazione alla Amministrazione comunale regolarmente eletta;

Riscontrato che gli strumenti citati nella PDC n. 92, quale elaborazione Piano degli Interventi, regolamento edilizio ed altri strumenti urbanistici (o anche specifici provvedimenti, approvabili a carattere d'urgenza), volti al rilancio del contesto lagunare e riqualificazione del tessuto economico e sociale, riguardano l'intero Comune di Venezia e che ad oggi non risultano al vaglio nemmeno delle commissioni competenti;

Considerato inoltre che detta delibera si riferisce esclusivamente alle aree individuate dalla Variante per la Laguna e le Isole Minori (escludendo così di fatto le Isole di Burano Mazzorbo e Torcello Sant'Erasmus e Vignole, le uniche ancora abitate), si fa presente che tali zone non hanno un tessuto urbano tale per cui si possano individuare significativi fenomeni di spopolamento o impoverimento del tessuto economico sociale e che pertanto gli interventi ivi previsti, pur sempre in una logica di riqualificazione, non possano essere altro che ascrivibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria (si vedano casi di costruzione nuove palafitte e riqualificazione vecchi forti in residenziale, forte ex-vas), e che pertanto è improprio attribuire lo slittamento dei tempi di intervento alla mancata approvazione del Piano ambientale;

Ritenuto di esprimere parere negativo alla proposta di deliberazione Parere su PDC 92/2016 - Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 avente ad oggetto "Istituzione Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)";

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità ai sensi dell'art. 5 RCM;

Visto che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge con l'assistenza degli/delle Scrutatori: Ballarin, Finocchi e Marin ha avuto il seguente esito:

**Presenti n.25, Votanti n.25, Favorevoli n.17, Contrari n.8 (Bortoluzzi, Dell'Antonio, Gasperini, Giusto, Marin, Purrazza, Rosso e Tagliapietra).**

### **DELIBERA**

1) Di esprimere parere **negativo** alla PDC n. 92 del 7/03/2016 Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12-13/05/2014 avente ad

oggetto "Istituzione Parco regionale ambientale e antropologico di interesse locale della Laguna Nord di Venezia (art. 27 L.R. 40/1984)",

perché ritiene che con questa revoca

si nega la straordinarietà di questo territorio, nel quale, come spiegato nella premessa della delibera di istituzione del Parco, è presente un insieme inscindibile di valori ambientali, di patrimoni storico-architettonici e di attività umane con le arti e mestieri di tradizioni che esse conservano; mentre è proprio alla vitalità di questo insieme che guardano i principi ispiratori del Parco che ora si vuole abolire;

si frammenta una visione unitaria e programmata degli interventi volti al rilancio dell'area e si allungano i tempi per rispondere alle esigenze dei cittadini che rendono vivo questo ambiente;

si imbecca una strada contraria a ogni progetto di semplificazione normativa, di tutela e promozione della comunità che vive e lavora nella Laguna nord, e di fatto si ostacola la creazione di opportunità di sviluppo locale sostenibile.